

INDICAZIONI PER LA PROCEDURA DI GARA : REQUISITI E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la gestione degli atti sanzionatori si deve interfacciare in tempo reale con un unico operatore a garanzia della corretta gestione procedurale degli atti sanzionatori.

Tabella 1

	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	servizio gestione atti di natura sanzionatoria	72512000-7	(P)	€ 460.000,00
a) Importo a base di gara				€ 460.000,00
b) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
costi della manodopera				€ 152.000,00
a) + b) Importo complessivo				€ 460.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00** poiché non è prevista interferenza tra personale del committente e quello dell'appaltatore.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 152.000,00** per il biennio di vigenza del contratto sulla base delle tabelle del CCNL applicate alle ore e al servizio prestato da 3 impiegati gestori del servizio in oggetto per complessive 4.400 ore lavorative annue (8800 ore nei bienni di vigenza del contratto).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: Grafici, Editoriali (industria) e il codice alfanumerico individuato dall'art 16 quater del D.L. 76/20 è CNEL G011. Individuato attraverso la correlazione con il codice Ateco: 62.01 che identifica la produzione di software. Gli O.E. potranno eventualmente indicare un CCNL differente, purché CONGRUENTE, con l'oggetto dell'appalto, inserendo nella busta amministrativa la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

I costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'offerente di dimostrare che l'offerta economica può derivare da un più efficace utilizzo delle risorse umane.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio della Stazione Appaltante sul bilancio pluriennale.

1.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un biennio, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio dopo l'aggiudicazione e nelle ,more del contratto (art 17 D.Lgs 36/2023).

1.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat (indici prezzi al consumo).

1.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a *mesi VENTIQUATTRO (24)* ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 460.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto mediante PEC.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo principale	€ 460.000,00
--------------------	--------------

Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 460.000,00
importo per opzione di proroga tecnica	€ 115.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 92.000,00
Valore globale stimato	€ 1.127.000,00

2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al successivo punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

2.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

2.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 L. 190/2012 e s.m. e i.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di

presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per

la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad attività di liquidazione, accertamento e riscossione tributaria (art. 53 D.lgs n. 446/97 e del Decreto Ministeriale n. 289 del 11/09/00).

In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti che svolgeranno attività di gestione, liquidazione, accertamento, riscossione o prepedeutiche a tali funzioni.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Si richiede un fatturato globale pari ad € 400.000,00 maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura;

b) La comprova del requisito che sarà richiesto all'aggiudicatario, è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

3.3.1 Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara di 2 (due) contratti analoghi con pubbliche amministrazioni a quello di affidamento di cui uno con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

3.3.2 La prova del requisito, che sarà richiesto all'aggiudicatario, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

3.3.3 Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

3.3.4 contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

3.3.5 La certificazione ACN, rilasciata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che attesta la conformità di servizi e prodotti informatici a specifici standard di sicurezza e qualità, con particolare attenzione a quelli destinati alla Pubblica Amministrazione.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

3.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità tecnica - professionale di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da tutti i soggetti in forma plurima cumulativamente. (RTI e Consorzi ordinari);

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

-Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo di cui il punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

3.5.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

3.5.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,

l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

5 - **CLAUSOLA SOCIALE**

"Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario è tenuto a riassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, come indicato nell'elenco allegato, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste dal nuovo servizio."

1. **Piano di riassorbimento:** si richiede ai concorrenti di presentare, nell'offerta tecnica, un piano dettagliato che spieghi come intendono integrare il personale.
2. **Trattamento economico:** dovrà essere applicato il CCNL grafici e industria (o simile che garantisca pari condizioni).

6 **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non è ammesso il subappalto a cascata.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 **non può essere inferiore al 20% della lavorazione subappaltabile.**

L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle lavorazioni o al mercato di riferimento.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante: ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

OEPV	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

8 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta firmata deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) eventuale dichiarazione parti da secretare;
- c) eventuale relazione tecnica dei servizi offerti con parti secretate.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche max 20 pag formato A4 scrittura arial 11.

L'operatore economico allega una **dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della **relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini del rispetto della **clausola sociale** sulla stabilità occupazionale (di cui schema allegato ai documenti di gara), il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n°	criteri di valutazione	punti max	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Servizi di data-entry e gestione pratiche "on-site"	20	a) 1.1 Organizzazione, efficienza e completezza del servizio offerto. Saranno, in particolare, oggetto di valutazione: la gestione dei picchi di lavoro, le modalità per garantire la flessibilità e l'adattabilità del servizio offerto alle esigenze qualitative e quantitative del Comando;	4	
			b) 1.2 Tipologia degli strumenti informatici	3	

			eventualmente forniti per la gestione on-site delle pratiche (tipologia e velocità degli scanner, dei pc, dei fotocopiatori ecc...);		
		c)	1.3 Struttura aziendale nella sua interezza al fine accertare la capacità tecnica reale del concorrente.	3	
		a)	1.4 Generazione e interfaccia con le strumentazioni di accertamento su strada (Velox , semafori rossi, controllo r.c.a. e revisioni, varchi ZTL). Saranno, in particolare, oggetto di valutazione: le modalità di acquisizione degli accertamenti e la loro implementazione nel gestionale fornito.	2	
		b)	1.5 L'implementazione delle immagini nel sistema e la loro visione per l'utenza.	2	
		a)	1.6 Qualità dei palmari/tablet e stampanti forniti al Comando (in numero 40). Saranno, in particolare, oggetto di valutazione: la qualità dei sistemi in ordine a capacità e velocità memoria.	3	
		b)	1.7 Assistenza fornita in caso di guasti e relativo servizio di riparazione e sostituzione a tablet palmari e stampanti.	3	
2	Software e protezione dati	a)	2.1 Qualità del sistema software in ordine a efficienza e efficacia razionalità delle procedure.	6	
		b)	2.2 Protezione e sicurezza del sistema , tutela dei dati , sicurezza nella trasmissione dei dati stessi tutela della privacy	8	
		c)	2.3 Gestione complessiva di tutto il programma proposto mediante relazione descrittiva e dimostrazione demo.	10	
3	Gestione dei pagamenti recapito verbali all'estero, Riscossione coattiva, Servizio front office, Ruoli	a)	3.1 modalità della gestione dei pagamenti parziali o ritardati.	2	
		b)	3.2 modalità di interfaccia del sistema dei pagamenti PagoPA con il portale del cittadino e sportello polifunzionale del Comune;	2	
		c)	3.3 modalità di rendicontazione degli incassi.	2	
			3.4 Recapito verbali a soggetti residenti all'estero e/o comunque relative a veicoli aventi targa estera. Saranno, in particolare, oggetto di valutazione: la qualità, efficienza e funzionalità dei servizi preposti e delle modalità operative di svolgimento delle stesse con particolare attenzione alla predisposizione degli atti e al numero di lingue di traduzione garantite oltre a quelle ufficiali dell'UE.	2	

			3.5 Demo del programma delle riscossioni coattive. Sarà valutata la gestione complessiva di tutto il programma proposto mediante relazione descrittiva e dimostrazione demo.	6	
			3.6 Modalità di predisposizione della minuta di ruolo e delle lettere pre-ruolo.	2	
		b)	3.7 Le modalità di eliminazione e correzione di eventuali errori nella minuta di ruolo.	2	
		c)	3.8 I tempi per la predisposizione della lettera pre ruolo ed il sistema di invio trasmissione della medesima	2	
4	Servizio di front-office e call center: modalità di gestione del servizio	4	4.1 La capacità di adattamento ai flussi dell'utenza.	2	
		b)	4.2 Le modalità per erogare il servizio e affrontare le problematiche che potrebbero verificarsi.	2	
5	Servizi migliorativi rispetto al capitolato speciale	5	5.1 Attività gestionali , beni materiali o immateriali, hardware, software, servizi internet ed altro che non rientrino nel capitolato ma consentano un miglioramento delle attività inerenti gli atti sanzionatori.	5	
6	Possesso Certificazioni	a)	6.1 Certificazione, in corso di validità, UNI EN ISO 9001 per il servizio oggetto dell'appalto.		1
		b)	6.2 Certificazione, in corso di validità, ISOIEC 27001 al fine di garantire la sicurezza delle informazioni che saranno gestite;		1
Totale		75		73	2

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale , è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della « media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari » .

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al criterio.

La media aritmetica sarà considerata alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, all'unità inferiore nel caso sia inferiore a 5.

Quando il coefficiente ottenuto per un determinato criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla **riparametrazione** dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio, ottenendo così il coefficiente definitivo e riparametrato.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Il coefficiente definitivo e riparametrato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, all'unità inferiore nel caso sia inferiore a 5.

Il punteggio per il criterio in esame è ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo e riparametrato (se del caso già arrotondato) per il punteggio massimo attribuibile al criterio in oggetto.

Quanto agli elementi cui è assegnato **un punteggio tabellare**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio dell'offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi ottenuti per i singoli criteri.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Si applicano le seguenti riparametrazioni:

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di natura discrezionale - qualitativa, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Criterio di determinazione del punteggio complessivo: somma del punteggio tecnico e di quello economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 75 (prima di ogni riparametrazione)

8.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Giudizio di merito	Coefficiente corrispondente
eccellente	1
ottimo	0,9
distinto	0,8
buono	0,7
sufficiente	0,6
insufficiente	0,4
gravemente insufficiente	0,2
Non valutabile	0,0

9 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce le a documentazione economica firmata nella PAD.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

9.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Nella **Offerta economica**” devo essere contenuto, **a pena di esclusione dalla gara**, il prezzo unitario più basso (la percentuale più bassa per l'aggio) offerto a base di gara:

elemento	punteggio
-pari a € 5,00 (cinque,00), IVA esclusa, per ciascun verbale/preavviso presuntivamente n. 20.000	9
-pari a € 5,00 (cinque,00), IVA esclusa, per ciascun titolo esecutivo presuntivamente n. 6.000	8

-Aggio sulle somme incassate per titoli esecutivi (ruoli/ingiunzioni) inferiore a 10,00 % (dieci%) sul riscosso, IVA esclusa	8
---	---

Per la determinazione del punteggio da assegnare all'offerta economica la Commissione giudicatrice utilizzerà per ciascun criterio la seguente formula:

$$V_{ai} = Ra/Rmax$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

$Rmax$ = **Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente**

Il punteggio dell'offerta economica è ottenuto moltiplicando il coefficiente V_{ai} per i punti massimi attribuibili per ciascun criterio- Il punteggio complessivo per l'offerta economica è dato dalla somma dei singoli punteggi economici.

9.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

10 VERIFICA DELL' ANOMALIE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia un punteggio tecnico sia un punteggio economico entrambi pari o superiori ai 4/5 dei punteggi massimi conseguibili sulla scorta dei punteggi ottenuti prima di ogni riparametrazione. Il calcolo è effettuato qualora le offerte ammesse alla valutazione economica siano pari o superiore a tre.

In tal caso il Responsabile della fase di affidamento chiude la seduta dandone comunicazione al RUP, ai fini della verifica dell'anomalia.

Il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'articolo 110 comma 2 del Codice ed assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della fase di affidamento trasmette al RUP le spiegazioni fornite dall'offerente, ed ove questi le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere che siano forniti, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile della fase di affidamento, su indicazione del RUP, esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulti nel complesso inaffidabile.

Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

10.2 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto oggetto della presente procedura non può essere ceduto a pena di nullità, (art. 119, comma 1, D.lgs. 36/2023).

11 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da

un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

12 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.